

REGOLAMENTO FOR.TE. (FONDO DI FORMAZIONE CONTINUA TERZIARIO), APPROVATO CON D.M. 31/10/2002.

Art. 1 - Funzionamento del Fondo

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, denominato FOR.TE. e dei quattro Comitati di comparto: commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e logistica-spedizioni-trasporto.

2. Le imprese che aderiscono a FOR.TE. versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall' art. 118 della legge n. 388 del 2000.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate - con evidenza separata in riferimento a ciascun comparto - in un apposito conto corrente intestato a "FOR.TE.", utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

4. Per le spese relative al funzionamento di FOR.TE. e dei Comitati di comparto nonché per il finanziamento di progetti di tipo trasversale del Fondo - risultanti dal bilancio preventivo - si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, comunque non superiore complessivamente all' 8% delle risorse stesse. Tali risorse vengono contabilizzate in apposito conto corrente bancario intestato a "FOR.TE. -Spese per funzionamento e progetti trasversali del Fondo" utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente. Per il primo anno di attività del Fondo, al fine di consentirne l'avvio, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare una percentuale diversa da quella predetta, sulla quale sarà necessario acquisire lo specifico parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 2 - Direttore

1. La responsabilità operativa del Fondo è affidata al Direttore, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa di FOR.TE.

In particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;
- ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo e quindi anche dei c/c intestati allo stesso;
- predispose trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte;
- predispose il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo - anche in riferimento all'attività dei singoli Comitati di comparto - da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell' Assemblea.

Art. 3 - Attività del Fondo

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia - secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge 388 del 2000 - piani formativi aziendali, territoriali, settoriali di e tra imprese, concordati tra le Parti.

Nell'ambito delle attività del Fondo - da realizzare soprattutto mediante i Comitati di comparto di cui all'art. 4 - vengono evidenziate tra le altre le seguenti:

- promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse dei rispettivi comparti, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
- promuovere e finanziare azioni propedeutiche ai piani formativi;
- favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando la formazione volta alla realizza-

- zione di azioni positive;
- promuovere interventi formativi sulla sicurezza per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.

Art. 4 - Comitati di comparto

1. Nell'ambito della struttura del Fondo, ciascuno dei quattro Comitati di comparto - commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo, e logistica-spedizioni-trasporto - è composto pariteticamente da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri aventi specifiche competenze in materia di formazione: tre (o quattro o cinque) designati dall'Organizzazione datoriale del comparto e tre (o quattro o cinque) dalle Organizzazioni sindacali di categoria del comparto stesso, aderenti ai soci di FOR.TE.. Uno dei tre (o quattro o cinque) componenti di parte datoriale viene designato dal Comitato (con la maggioranza semplice dei componenti) come Coordinatore del Comitato stesso.

2. Il Comitato di comparto dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati più volte.

3. A ciascun Comitato di comparto vengono demandate tra l'altro le seguenti funzioni:

- l'attribuzione delle risorse corrisposte al Fondo dalle imprese appartenenti al rispettivo comparto - salvo la quota percentuale da riservare al funzionamento e alle attività di tipo trasversale del Fondo - secondo le finalità stabilite dallo Statuto;
- l'eventuale aumento - non oltre il 10% - della quota percentuale di cui all'art. 5, undicesimo comma, del Regolamento;
- la definizione delle iniziative da assumere per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto, nell'ambito degli indirizzi dell'Assemblea;
- la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire alle imprese, necessarie per l'approvazione dei progetti;
- l'esame conclusivo e la valutazione delle richieste di finanziamento (per i progetti formativi, ecc.) relative alle risorse del comparto;
- la definizione delle indicazioni da fornire al Consiglio per la predisposizione della regolamentazione di cui all'art. 5, nono comma, del Regolamento del Fondo;
- ogni altra funzione demandata ai Comitati di comparto dal Consiglio.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni ciascun Comitato di comparto potrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esterni al Fondo.

4. Il Comitato di comparto è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Coordinatore mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato - contenente luogo, data e ordine del giorno - da recapitare almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Comitato di comparto sono presiedute dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le decisioni del Comitato devono risultare da verbali sottoscritti dal Coordinatore.

Ciascun Comitato di comparto si articola su base territoriale - avvalendosi, laddove esistenti, degli Enti bilaterali ovvero di altre strutture costituite dalle Parti per la realizzazione a livello territoriale di attività formative - o su base nazionale, secondo le specificità del singolo comparto, per svolgere l'attività di promozione, informazione e sostegno alle imprese, per la definizione dei piani formativi e dei progetti concordati tra le Parti sociali e per l'istruttoria tecnica dei suddetti progetti.

Art. 5 - Procedura di finanziamento

1. FOR.TE., provvede a fornire alle imprese ogni informativa necessaria in merito alla forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazione alle indicazioni dei Comitati di comparto.

2. Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate dai soggetti interessati a FOR.TE., presso la sede sociale, con Raccomandata A.R. o mediante consegna a mano documentata. Le richieste stesse vengono protocollate secondo l'ordine di arrivo.

I progetti da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o indicazioni fornite da FOR.TE. e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile del progetto.

3. L'esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personale addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazione richiesta. Qualora sia riscontrata l'incompletezza della documentazione ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del progetto presentato.

4. Il progetto presentato viene infine esaminato dal Comitato di comparto che ne propone l'approvazione, o il rigetto del finanziamento, con apposito verbale al Direttore.

5. Il Direttore, sulla base della proposta del Comitato di comparto, autorizza, o meno, il soggetto interessato a realizzare l'intervento formativo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, riesamina i progetti per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione.

7. Salvo quanto disposto al successivo undicesimo comma, il finanziamento di ogni singolo progetto avviene tenuto conto dell'ammontare dei contributi effettivamente versati dalla singola impresa, secondo le modalità e le procedure previste dalla regolamentazione di cui al successivo nono comma.

8. I soggetti interessati che inoltrano i progetti formativi ammessi al finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'attività formativa predispongono un rendiconto del progetto realizzato, da redigere secondo modalità predefinite e contenente la relazione del responsabile del progetto. L'erogazione a saldo dei finanziamenti previsti da parte del Fondo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del rendiconto.

9. Il Consiglio di Amministrazione definisce - tenuto conto delle indicazioni fornite dai Comitati di comparto - la regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto, restituzione delle somme erogate in caso di mancato utilizzo e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire.

10. Per il finanziamento delle attività del Fondo riguardanti i singoli comparti - con esclusione quindi delle attività di tipo trasversale richiamate all'art. 1 - viene attribuita a ciascun Comitato di comparto una quota parte non superiore al 92% delle risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo in riferimento alle imprese del rispettivo comparto.

11. Di tale percentuale, nell'ambito di ciascun comparto, una quota non superiore al 5% viene messa a disposizione per finanziare progetti che, privilegiando scelte di solidarietà, siano finalizzati alla valorizzazione e al riequilibrio settoriale e/o territoriale; detta percentuale può essere aumentata - non oltre il 10% - per il singolo comparto, con decisione del rispettivo Comitato di comparto.

Art. 6 - Monitoraggio

1. Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.

2. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate.